

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 12/2012

19 Marzo 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2012

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Febbraio 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Febbraio 2012 è pari a **0,826923** e l'indice Istat è **104,8**.

DAL 1° APRILE LA COMPENSAZIONE IVA SUPERIORE A € 5.000,00# SARA' POSSIBILE SOLTANTO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O ISTANZA RELATIVA.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 40186 DEL 16 MARZO 2012

L'Agencia delle Entrate, **provvedimento n° 40186 del 16 marzo 2012**, ha stabilito che **scatterà dal 1° aprile la nuova disciplina sulle compensazioni Iva introdotta dal decreto "semplificazioni tributarie"** (*id*: articolo 8, commi 18 e 19, D. L. 16/2012).

Come noto, **tale disposizione ha ridotto il limite**, portandolo a € 5.000,00 – precedentemente era pari a € 10.000,00 -, **entro il quale sarà possibile compensare crediti IVA senza aver preventivamente presentato** (esclusivamente in via telematica, *cfr.* art. 37 comma 49-*bis* della legge 248/2006) **la dichiarazione (annuale e/o trimestrale) dalla quale il predetto credito risulti.**

In nuce, dal 1° aprile 2012 la compensazione di crediti IVA, per importi superiori a € 5.000,00#, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza dalla quale il credito emerge.

DIFFERITA AL 15 OTTOBRE 2012 LA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI BENI DELL'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 37049 DEL 16 MARZO 2012

L'Agenzia delle Entrate, **provvedimento n° 37049 del 13 marzo 2012**, ha **differito al 15 ottobre 2012, solo per l'anno in corso, il nuovo adempimento previsto dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/2011** - convertito con modificazioni nella **Legge n. 148/2011**, la cui scadenza era stata fissata, dal provvedimento n° 166485 del 16.11.2011, **al 31 marzo di ogni anno.**

Come noto, la predetta disposizione di legge ha introdotto un nuovo adempimento fiscale, volto a rafforzare le misure per il recupero della base imponibile non dichiarata, ***in base al quale i soggetti che esercitano attività d'impresa devono segnalare con apposita comunicazione telematica:***

- ***i beni dell'impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore nel periodo d'imposta precedente;***
- ***i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci o familiari nel periodo d'imposta precedente.***

E' GIUSTIFICATO IL RIFIUTO DEL LAVORATORE DI MUTARE LA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO IN ASSENZA DI ADEGUATA FORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 1401 DEL 31 GENNAIO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 1401 del 31 gennaio 2012**, ha affermato la **legittimità del comportamento del lavoratore che rifiuta di mutare postazione di lavoro se non adeguatamente formato relativamente ai rischi connessi alla nuova attività**.

Nel caso in esame, **la Corte di Appello di Torino aveva** riformato la decisione di primo grado ed **accolto la domanda di annullamento del licenziamento** per giusta causa intimato **ad un lavoratore che aveva rifiutato di spostarsi nella nuova postazione di lavoro** assegnata. Il lavoratore, nonostante i ripetuti inviti, **aveva continuato a lavorare nel reparto al quale era stato assegnato in precedenza**.

La Corte territoriale aveva valutato che **il comportamento del dipendente fosse giustificato**, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dal **mancato adempimento della società** alla sua richiesta di **specifica formazione e informazione** relativamente ai **rischi temuti e connessi alla nuova attività** e al nuovo posto di lavoro.

Invero, **il comportamento** del lavoratore, punito con la sanzione espulsiva, **aveva per oggetto il rifiuto di svolgere una determinata prestazione e non di ogni prestazione concernente la nuova collocazione**.

Il lavoratore aveva altresì precisato che il rifiuto trovava la sua ragione d'essere non soltanto nel **perseguimento di una tutela personale ma anche della sicurezza collettiva dei lavoratori in azienda**.

La **società**, tra gli altri motivi, evidenziava che la Corte distrettuale aveva erroneamente ritenuto sussistente la necessità di formazione, anche nel caso in esame, in cui **non vi era stato mutamento di mansioni o trasferimento del lavoratore**.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, investiti della questione, **hanno premesso**, in via principale ed in ordine alle doglianze della società, come **il controllo di legittimità**, per sua natura, **non possa** spingersi fino alla rielaborazione delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito al fine di ricercare una soluzione alternativa (*come invocato dalla ricorrente*), quasi a **formare un terzo grado di giudizio di merito**.

Gli Ermellini, pertanto, **decidendo nel merito**, hanno **avallato l'operato della Corte territoriale** e ritenuta **legittima la condotta del lavoratore** che aveva **richiesto**

informazioni e formazione, non conoscendo perfettamente l'assetto produttivo del nuovo reparto ed indicando ciò che gli risultava **in relazione ad alcune caratteristiche pericolose dell'impianto** al quale era stato assegnato.

Di conseguenza, **deve ritenersi ingiustificata e comunque non proporzionata la reazione espulsiva adottata dalla società.**

LA LESIONE DEL LEGAME CON I FAMILIARI INTEGRA GLI ESTREMI PER IL RISARCIMENTO DEL "DANNO MORALE" IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 1716 DEL 7 FEBBRAIO 2012.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 1716 del 7 febbraio 2012**, nel (ri)pronunciarsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha statuito che **la responsabilità dell'imprenditore è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, rectius di un rischio generato da un'attività estranea alle mansioni lavorative o esorbitante da esse in modo irrazionale.**

Con la sentenza *de qua*, i Giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a dirimere i contrastanti giudizi di merito in riferimento all'**infortunio occorso ad un lavoratore che, durante l'attività di pulizia di una botola, veniva colpito dal coperchio della botola stesso, oscillante perché tenuto sospeso e trasportato da un carroponete.**

La Suprema Corte, nel confermare il *decisum* di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità in capo all'impresa datrice di lavoro (*id*: responsabilità per fatto illecito) poiché la stessa, nonostante avesse sottoposto i rispettivi dipendenti alla frequentazione di un corso antinfortunistico, non aveva – però - mai adottato un piano organizzativo e/o una procedura di sicurezza per mansioni particolarmente pericolose e quindi tale condotta omissiva del datore di lavoro lo rendeva unicamente responsabile dell'incidente occorso al lavoratore.

Chiariti quindi i profili di responsabilità a carico del datore - ex art. 2087 c.c.-, gli Ermellini hanno condannato, inoltre, il datore al risarcimento del c.d. "**danno morale**" precisando che questo non deve necessariamente configurarsi *tout court* come riparazione delle sofferenze psichiche, ma **può anche risarcire la lesione della dignità personale, a maggior ragione se il lavoratore (padre di famiglia) venga ridotto allo stato vegetativo e perda in tal modo ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell'ambito della comunità familiare.**

Pertanto, l'eventuale lesione di tali diritti, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (id: artt. 2, 29 e 30 Cost.), deve trovare adeguato ristoro.

IL DATORE DI LAVORO PUO' AVVALERSI DELL'UTILIZZO DI INVESTIGATORI PRIVATI ESCLUSIVAMENTE PER TUTELARE IL PATRIMONIO AZIENDALE, GIAMMAI PER RILEVARE INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DEI PROPRI DIPENDENTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 1423 DEL 1 FEBBRAIO 2012.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 1423 del 1 febbraio 2012**, ha statuito che **il datore di lavoro non può utilizzare investigatori privati al fine di controllare il corretto adempimento, da parte dei lavoratori, degli obblighi contrattuali ma soltanto al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale contro eventuali comportamenti illeciti.**

Nel caso *de quo*, un datore di lavoro licenziava un informatore scientifico, che era alle proprie dipendenze, **avvalendosi delle prove acquisite da investigatori privati**, all'uopo incaricati, **dalle quali erano emersi gravi inadempimenti contrattuali del lavoratore.**

Il ricorso del lavoratore ai giudici, affinché venisse accertata l'illegittimità dell'atto di recesso, trovava puntuale accoglimento in Corte di Appello, dopo il rigetto della domanda ad opera del giudice di prime cure.

I Giudici del Palazzaccio, chiamati in ultima istanza dal datore, dopo aver preliminarmente precisato che la scelta delle prove da porre a fondamento della decisione attiene esclusivamente la fase del merito, **hanno evidenziato che nel caso di specie appariva evidente che l'utilizzo degli investigatori privati fosse diretto al controllo occulto dei lavoratori e non alla tutela del patrimonio aziendale contro eventuali comportamenti illeciti dei prestatori.**

Pertanto gli Ermellini, nell'avallare il *decisum* della Corte di Appello, hanno ribadito che **i controlli ad opera di investigatori privati possono trovare giustificazione soltanto per tutelare il patrimonio aziendale da comportamenti contrari a norme imperative, ma giammai possono essere diretti al controllo dei lavoratori, con la conseguenza che le eventuali prove, acquisite in violazione di tali principi, non potranno pertanto essere utilizzate in giudizio.**

Il licenziamento è stato quindi ritenuto illegittimo ed il datore è stato condannato al risarcimento del danno al lavoratore.

LA NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO PRODROMICO PUO' ESSERE FATTA VALERE SIA NEI CONFRONTI DI EQUITALIA SIA AVVERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE HA RESO ESECUTIVO IL RUOLO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 1532 DEL 2 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria –, **sentenza n° 1532 del 2 febbraio 2012**, **ha (ri)confermato la legittimità dell'azione del contribuente**, nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione, **volta a far valere la nullità di una cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'atto presupposto.**

Nel caso in specie, **la C.T.R. della Toscana**, riformando la decisione di primo grado, **aveva accolto l'appello di un contribuente**, contro il Concessionario per la riscossione (*id.* Equitalia Cerit Spa), **sull'essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi** (*id.* Avviso di Accertamento) **presupposti dalle cartelle di pagamento oggetto del contenzioso.**

Con unico motivo di ricorso, **Equitalia**, per contro, **ha adito la Suprema Corte** per la cassazione della sentenza, **lamentando l'errore** occorso nel ritenere la **legittimazione passiva del Concessionario** per la riscossione nel giudizio instaurato contro la cartella esattoriale. Invero, la ricorrente ha precisato che *"l'agente della riscossione è parte del giudizio solo quando l'oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti; mentre lo stesso non può ritenersi parte nel momento in cui vengano sollevate questioni che esulano dalla legittimità del giudizio di opposizione"*.

La Suprema Corte, investita della questione, **ha respinto le ragioni sollevate da Equitalia** ed **ha affermato**, conformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite (*cfr.* sentenza n° 16412/2007) **la concorrente legittimazione** - nel giudizio di opposizione **sul rilievo della mancata notifica degli atti impositivi** presupposti alla cartella di pagamento – **della Regione** (ente impositore) **e del Concessionario** (emittente la cartella).

Il Supremo Collegio, inoltre, **ha chiarito** che **l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale** e **comporta la nullità dell'atto successivo**; pertanto, **l'azione del contribuente**, diretta a far valere tale nullità, **può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione** (*non sussistendo nella fattispecie litisconsorzio*

necessario), essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.